

Rassegna Normativa

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Luglio 2013

NORMATIVA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO

25 MARZO N.81 Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (GU Serie Generale n.155 del 4-7-2013)

DECRETO LEGISLATIVO 368/2001 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" aggiornato con le modifiche del Decreto Legge n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro). Fonte dal sito della DPL Modena.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N.49/E DELL'11 LUGLIO 2013 Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia – regime fiscale dei rimborsi spese – art. 25 del DPR n. 600 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in merito alla questione sul rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione di lavoro, nell'ambito del lavoro autonomo occasionale, non è necessario assoggettare a ritenuta alla fonte tali somme e che, parallelamente, il percipiente non è tenuto ad indicare in dichiarazione le suddette somme. L'Agenzia prosegue nel suo chiarimento evidenziando il fatto che vi è differenza tra la determinazione del reddito di lavoro autonomo e quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, in quanto sussiste un diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Infatti, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso (articolo 54, comma 1 del TUIR), senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico (articolo 71, comma 2 del TUIR).

INPS MESSAGGIO N.11243 DELL'11 LUGLIO 2013 Pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. .cui sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro. Rideterminazione degli importi di pensione e restituzione del contributo.

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 APRILE 2013 Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU Serie Generale n.164 del 15-7-2013)

FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 33516 DEL 15 LUGLIO 2013 Disposizioni in materia di trattamenti economici art.23 ter del DL 201/2011, convertito nella legge n.214 del 2011- D.P.C.M. 23 marzo 2012- monitoraggio anno 2013. Si evidenzia ancora una volta l'impostazione che è stata data dall'Ufficio Studi, nei destinatari non sono ricomprese le Università.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 3 APRILE 2013 N.55 18 luglio 2013 (RGS): [Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche "ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)

FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE N.2 DEL 19 LUGLIO 2013 D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Attuazione della trasparenza.

LEGGE 18 LUGLIO 2013 N.85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (*GU Serie Generale n.168 del 19-7-2013*)

TESTO COORDINATO DECRETO LEGGE 21 MAGGIO 2013 N.54 Testo del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2013), coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (*GU Serie Generale n.168 del 19-7-2013*)

MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLO N.25 DEL 22 LUGLIO 2013 Nella risposta del Ministero del lavoro si legge che "stante l'assenza di un esplicito riferimento al livello "nazionale" della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare "le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell'art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa" possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLO N.24 DEL 22 LUGLIO 2013 La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 22 luglio 2013, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in merito alla corretta composizione delle commissioni di certificazione costituite presso le Università ai sensi degli artt.75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003. In particolare si chiede se sia o meno possibile, per un professore con contratto a tempo definito, assumere le funzioni di presidente della commissioni in sostituzione del presidente titolare dell'incarico qualora lo stesso sia impossibilitato o non più disponibile a ricoprire tale ruolo. La risposta in sintesi: "...Si ritiene possibile, esclusivamente nelle ipotesi di impossibilità o indisponibilità del docente a tempo pieno sopravvenuta alla nomina dello stesso in qualità di presidente della commissione, che un professore a tempo definito di diritto del lavoro assuma temporaneamente le funzioni di presidente, al fine di garantire il corretto funzionamento della commissione stessa, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente l'avvenuta nomina ed ogni successiva modificazione all'ufficio competente alla tenuta dell'albo delle commissioni di certificazione.".

FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE N.3 DEL 29 LUGLIO 2013 La circolare ha fissato una serie di regole attuative per il pensionamento del personale in esubero presso le P.A. sulla base della previsione dell'art. 2 del D.L. n. 95/2012 (che esclude le Università). Chi non rientra nella mobilità o nel part-time è ammesso al pensionamento con le regole "pre Fornero": ciò comporta che le amministrazioni "con personale eccedentario" dovranno dare il preavviso di sei mesi (art. 72, comma 11, legge n. 133/2008) nel rispetto delle c. d. "finestre mobili". La circolare è interessante per il riepilogo della disciplina in materia di pensioni.

GIURISPRUDENZA

[CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTR. PER GLI AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI DELIBERAZIONE N.2 DEL 20 MAGGIO 2013 DEPOSITATA IL 1 LUGLIO 2013](#) Linee guida in materia di monitoraggio delle visite di audit disposte in territorio italiano dalle Istituzioni europee, gestione delle procedure e partecipazione ai lavori.

[CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N.16935 DELL'8 LUGLIO 2013](#) La Cassazione ha affermato che "nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore". In concreto aveva fatto affidamento su altri elementi quali: i turni settimanali predisposti dalla società; l'obbligo di rispettarli senza potersi allontanare; l'obbligo di avvertire in caso di assenze; lo svolgimento del lavoro nei locali dell'agenzia con l'uso di beni aziendali e secondo orari predeterminati; il compenso fisso, senza alcun riferimento al risultato della prestazione; e in ultimo l'assenza di alcun rischio economico da parte del lavoratore. (*risorsa tratta da Guida al diritto*)

[CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO UMBRIA PARERE N.118 DELL'8 LUGLIO 2013](#) Il parere conferma che l'operazione di "permuta" non ricade nel divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso di cui all'art. 1, co. 138, *1-quater*, L. 24 dicembre 2012 n. 228.

[CORTE DEI CONTI SEZ. RIUNITE REG. SICILIA 11 LUGLIO 2013 N.22](#) La Corte dei Conti ribadisce il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è preclusa alle amministrazioni pubbliche la possibilità di stipulare contratti di co.co.co. per lo svolgimento di funzioni di natura ordinaria, che devono essere espletate dal personale in organico (cfr.: C. Conti, Sez. Centr. Contr., 13 gennaio 2012 n. 1; C. Conti, Sez. Contr. Lombardia, 17 giugno 2013 n. 243). Il ricorso all'incarico esterno deve costituire, infatti, un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari e temporanee, per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di specifiche competenze professionali non rinvenibili al suo interno. A titolo esemplificativo, non sono conferibili incarichi esterni per lo svolgimento di generiche attività di supporto agli uffici, o di gestione di base dati (cfr. C. Conti, Sez. Contr. Lombardia, 3 luglio 2013 n. 282).

[CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.203 DEL 18 LUGLIO 2013](#) La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il 3° grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

[CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA N.3848 DEL 18 LUGLIO 2013](#) La sentenza – resa a seguito della pronuncia pregiudiziale C.G.U.E. 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11) – ritiene che l'affidamento da parte di un'ASL ad un'Università dell'incarico di studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere – da eseguirsi alla luce delle recenti normative nazionali emanate in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo di 200.000 euro al netto di Iva -, concreta affidamento diretto di un appalto pubblico di servizio ricadente nel perimetro di applicazione delle norme sull'evidenza pubblica comunitaria ed interna, ed in particolare di un contratto avente ad oggetto prestazioni qualificabili come servizi di ingegneria di cui alle voci 8 e 12 dell'allegato II-A al d.lgs. n. 163/2006.

[CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO VENETO PARERE N.115 DEL 12](#)

LUGLIO 2013 Il parere in rassegna esclude che il divieto di acquisto di immobili – di cui all’art. 1, co. 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) – si applichi – tra l’altro – alle fattispecie di cessione “gratuita” di opere di urbanizzazione e di cessione di immobili a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

CORTE DEI CONTI SEZ. CENTRALE DI CONTROLLO DELIBERA N.13 DEL 17

LUGLIO 2013 La deliberariguarda un incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito da un Ateneo della durata di 2 anni ed avente ad oggetto l’implementazione del sistema archivio/gestione documentale della Scuola di medicina. Al soggetto risultato vincitore della procedura comparativa era già stato conferito nel biennio precedente incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente il medesimo oggetto. La Corte ha ribadito la necessità che gli incarichi ex art.7, co. 6 del d.lgs. n. 165/01 siano conferiti allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere non permanente e per le quali le amministrazioni si trovino nell’effettiva impossibilità di fare ricorso alle risorse umane e professionali in servizio. Tale carenza di professionalità interne, precisa la Corte, non deve mai avere carattere quantitativo, ma solo qualitativo: in altri termini, le figure professionali necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili nell’ambito delle risorse umane dell’amministrazione conferente, la quale non può fare ricorso all’affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie attribuibili a personale rientrante nei ruoli. La pronuncia, altresì, stigmatizza la prassi di sistematica reiterazione nel tempo (senza sostanziali interruzioni) di incarichi di collaborazione aventi tutti il medesimo contenuto, evidenziando che la finalità perseguita dalle disposizioni vigenti in materia è quella di evitare che la reiterazione di incarichi a soggetti estranei si traduca in forme atipiche di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni normative in materia di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale. La carenza dei requisiti della temporaneità e straordinarietà della prestazione ha portato alla ricsuzione del visto.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all’attività dell’Ufficio Studi.